

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2896

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCIANATICO, SALOMONE, TANTALO, SORGI, SPADOLA,
AMODIO, PICA, FRACASSI, CAVALIERE, URSO, BERNARDI,
BARBERI, SCARASCIA MUGNOZZA, DE MARIA, SPINELLI**

Presentata il 9 dicembre 1970

**Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad oltre tre anni dalla emanazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, riteniamo necessario sottoporre alla vostra considerazione alcune proposte di modifica e di integrazione al testo stesso: sia per adeguare la normativa unificata vigente (in taluni casi vecchia ormai di oltre 15 anni...) alle mutate circostanze storiche ed alle nuove realtà maturate in questi ultimi anni all'interno del nostro Mezzogiorno; sia anche per facilitare il rilancio delle politiche di intervento che intendono accelerare i ritmi di sviluppo sociale ed economico di aree territoriali tanto vaste ed in così grave ritardo rispetto al resto del paese.

Il momento presente appare particolarmente propizio per una riconsiderazione serena circa la validità delle leggi che sono state unificate nel testo unico, circa la loro attualità e circa il loro eventuale superamento.

Siamo infatti sul finire dei primi cinque anni di programmazione economica nazionale: e siamo in grado di effettuare un bilancio delle esperienze di politica meridionalistica fin qui sviluppate, del loro valore e dei loro limiti.

Ci troviamo, d'altra parte, alla immediata vigilia della formulazione del secondo piano di sviluppo economico nazionale, e dello stesso nuovo piano quinquennale della Cassa per il Mezzogiorno; il che ci offre una grande opportunità per accompagnare contestualmente le politiche di intervento attivo, con una attenta revisione delle norme legislative e regolamentari che fanno da cornice e da supporto agli interventi medesimi.

Prendendo atto, lealmente, che gli obiettivi posti a fondamento dei primi cinque anni di programmazione nazionale sono stati solo parzialmente raggiunti — soprattutto per quanto attiene alla riduzione dello squilibrio sociale economico fra il Mezzogiorno ed il resto del paese — e consapevoli, comunque,

che gli errori di prospettiva che sono stati compiuti possono servire da elemento correttivo e da ammonimento a percorrere strade nuove, noi siamo convinti che, oggi più che mai, il Parlamento debba fare tutto il possibile per rendere più incisivi, moderni ed efficaci i meccanismi necessari di sostegno e di incentivazione contenuti nel testo unico vigente.

Si tratta, infatti, di impedire che le inevitabili lacune della programmazione economica risultino esasperate da una carente o insufficiente legislazione specifica circa gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno. Si tratta, d'altra parte, di prendere atto dei parziali insuccessi per riformulare talune norme del testo unico in modo che non siano più possibili elusioni o disattese pregiudizievoli della volontà legislativa del Parlamento.

Mentre ci auguriamo che gli organi del Piano ed il CIPE sappiano tener conto — per quanto loro compete — degli insuccessi che hanno reso incompiuta l'attuazione del primo piano quinquennale, noi siamo chiamati ad apportare il nostro specifico contributo legislativo per migliorare le condizioni di insieme che si collocano « a monte » dei futuri interventi. Siamo cioè chiamati direttamente in causa nell'auspicato rilancio meridionalistico degli anni « settanta ».

« Il problema del Mezzogiorno è il problema del paese », ha affermato l'onorevole Presidente del Consiglio Emilio Colombo alla recente Fiera del Levante di Bari: ed è alla luce di questa convinzione che egli ha impegnato il Governo a rivedere profondamente le attuali strutture dell'esecutivo — fino a sopprimere l'attuale Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno — in quanto, poiché gli interessi del paese coincidono con quelli dell'intero Mezzogiorno, sarà il CIPE stesso a rendersi protagonista dello sviluppo meridionale, espletando la propria funzione di coordinamento e di programmazione in una unica direzione, nella quale lo sviluppo dell'intero paese e quello particolare del Mezzogiorno rappresentano una entità unica, inscindibile e strettamente correlata.

Se questa è la volontà dell'esecutivo, per quanto ci compete come Parlamento, noi dobbiamo a nostra volta incidere profondamente sui meccanismi esistenti: ed è per questo che noi sottoponiamo alla vostra attenzione una precisa proposta di modifiche e di integrazioni al testo unico vigente.

Noi non siamo certamente d'accordo con coloro che hanno affermato ed affermano ge-

nericamente che il sistema degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, utilizzato fino ad oggi dal Governo, debba essere integralmente rivisto e rinnovato, perché non ha prodotto nessuno dei risultati che si era proposto.

Voce più autorevole della nostra, quella del professor Pasquale Saraceno, ha affermato alcune settimane or sono alla già citata Fiera del Levante di Bari « ...non si può negare che l'intervento straordinario abbia prodotto un mutamento di portata storica, un mutamento che è difficile immaginare più profondo... ».

Se è quindi vero che i risultati conseguiti — nonostante le inevitabili lacune — sono stati nel complesso validi, e se è vero, d'altra parte, che i traguardi originari — forse perché impostati in forma troppo ambiziosa — devono ancora essere compiutamente raggiunti, è chiaro che occorre continuare le esperienze meridionalistiche fin qui iniziate, migliorando però le modalità e le procedure di attuazione delle leggi incentivatrici esistenti.

Ciò deve essere fatto eliminando, anzitutto, i dubbi di interpretazione che consentono talvolta di eludere o di disattendere la volontà legislativa del testo unico e poi ragguagliando taluni degli incentivi, a suo tempo predisposti, alle mutate situazioni della attuale realtà meridionale.

Negli anni passati, ad esempio, l'intervento straordinario nel Mezzogiorno si è notevolmente concentrato sulla dotazione infrastrutturale: un intervento, questo, indispensabile per iniziare un « decollo » economico; ma, purtroppo, non in grado — da solo — di sviluppare un processo cumulativo capace di ridurre i divari economico-sociali che esistono fra il Mezzogiorno ed il resto del paese.

Posto, d'altra parte, che, per ridurre tale divario senza arrestare l'impetuoso sviluppo delle aree maggiormente progredite, sembra necessario contrapporre ad un tasso di accrescimento aritmetico del settentrione un tasso di sviluppo, nel meridione, che lo faccia progredire in proporzione geometrica, è chiaro che non si può più fare perno sulle sole politiche infrastrutturali. Occorre, piuttosto, rinnovare le nostre politiche di intervento e di promozione industriale e terziaria, affidando a tali settori traenti il compito di imprimere al Mezzogiorno tassi annui di sviluppo elevati e più consistenti di quelli registrati nel passato.

Tali politiche esigeranno certamente un ulteriore sacrificio per l'intero paese. Ma l'alternativa che noi abbiamo di fronte per i

prossimi anni è purtroppo chiara ed evidente: o mantenere in vita l'attuale sistema dualistico fra nord e sud, nel quale l'aumento del reddito totale del paese resti fortemente condizionato dalle politiche di sussidio e di sovvenzione alle aree del Mezzogiorno: oppure spendere per alcuni anni molto di più in favore del Mezzogiorno: ma non a fondo perduto, bensì piuttosto, per sviluppare politiche di incentivazione e di riduzione dei costi di produzione, le quali agevolino la formazione di una imprenditoria meridionale autonoma e favoriscano, in misura più larga dell'attuale, la creazione di un grande mercato di consumo locale.

Il Governo ha sempre sostenuto la tesi di una politica di intervento attivo a favore del Mezzogiorno, poiché, così facendo, il problema della crescita sociale coincideva con quello della crescita economica e produttiva.

Purtroppo questa tesi non è stata spesso condivisa — almeno sul piano dei fatti concreti — da molti, i quali hanno visto nelle politiche in favore del Mezzogiorno un investimento improduttivo che — a lungo termine — avrebbe finito per rendersi insostenibile, dissanguando inutilmente una parte del paese in favore dell'altra.

Oggi noi siamo giunti ad un punto di rottura; quello stesso punto di rottura che già da molti anni addietro il Governo, con lungimiranza, aveva messo chiaramente in luce affermando che il problema meridionale era al tempo stesso sociale ed economico. Oggi, cioè, le popolazioni meridionali chiedono una crescita delle proprie capacità produttive ed una più effettiva e razionale localizzazione territoriale delle iniziative industriali.

Oggi, d'altra parte, la concentrazione di iniziative produttive nelle regioni industrialmente più sviluppate ha già superato — in molti casi — i limiti della massima efficienza complessiva, inducendo pesanti costi di congestione e rendendo economicamente più conveniente di quanto non lo fosse nel passato la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali nel Mezzogiorno d'Italia.

Per tutte queste ragioni, noi siamo contrari a condannare in blocco i sistemi di intervento a favore del Mezzogiorno fin qui perseguiti, soprattutto per quanto attiene alle provvidenze di incentivazione ed a quelle che mirano a contenere ed a ridurre i costi di produzione interni alle aziende meridionali.

Per tutte queste ragioni, desideriamo migliorare — alla luce delle esperienze fin qui sviluppate — i sistemi ed i meccanismi già

collaudati, anziché proporre di nuovi e di efficacia problematica.

Queste nostre convinzioni restano suffragate dal fatto che le modifiche e le integrazioni che vengono proposte dalla presente proposta di legge, attengono quasi tutte alla riforma delle procedure, e non invece ad un aumento delle dotazioni già predisposte. Esse cioè non tendono ad aumentare semplicisticamente le dotazioni finanziarie del bilancio per gli interventi nel Mezzogiorno (o, se lo fanno in taluni casi, propongono al tempo stesso riduzioni in altri settori, finendo in tal modo per bilanciare i maggiori impegni con corrispondenti riduzioni di spesa); esse tendono piuttosto a fare spendere meglio quanto è già stato stanziato, qualificando cioè in modo più opportuno gli obiettivi e le procedure di intervento.

Lo sforzo, che dobbiamo intraprendere, sembra infatti quello di promuovere all'interno del Mezzogiorno nuove iniziative alle quali partecipino — e non invece assistano soltanto — le forze imprenditoriali locali. Dobbiamo cioè promuovere interventi operativi « misti », che nascano e si sviluppino attraverso la collaborazione degli imprenditori meridionali con la grande industria nazionale, privata o di Stato. Dobbiamo porre delle concrete premesse affinché si « internizzino » al massimo i redditi, prodotti da tale auspicata collaborazione, proprio nel Mezzogiorno.

Operare su queste ampie prospettive non sarà certamente facile, ma tentarlo è indubbiamente doveroso, se non altro perché sono proprio le esperienze degli anni più recenti a dirci che questi traguardi, pur se difficili, sono concretamente possibili.

Logicamente, nel proporre modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, non si è tenuto conto che una parte delle future competenze straordinarie trasleranno entro tempi medio-brevi alle regioni. Non lo si è fatto perché, da una parte, non è ancora ben chiaro quali saranno i contenuti di queste funzioni delegate; dall'altra, perché l'organico funzionamento delle regioni richiederà almeno due anni di tempo: un periodo troppo lungo perché si possano abbandonare a se stessi settori di vitale importanza per l'economia del paese.

È certo, comunque, che, a mano a mano che le regioni a statuto ordinario cominceranno a funzionare, avocando a sé compiti di propria competenza, oggi svolti dalle amministrazioni centrali dello Stato, l'intervento straordinario risulterà presumibilmente ridi-

mensionato, così che, concentrando tutte le risorse su piani regionali di intervento, la futura politica meridionalistica potrà risultare più efficace e spedita.

Ci auguriamo, onorevoli colleghi, che vorrete condividere i criteri ispiratori suddetti, approvando con l'eventuale aggiunta di emendamenti migliorativi, le modifiche e le integrazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno che, qui di seguito, illustriamo singolarmente.

Articolo 1. — L'articolo 2 del testo unico indica i criteri ai quali i piani pluriennali per il coordinamento degli interventi devono ispirarsi. Al punto 7 del comma secondo sono precisati i fattori che devono determinare le scelte prioritarie per la concessione dei contributi alle iniziative industriali.

Noi riteniamo che le scelte prioritarie per la concessione dei contributi alle suddette iniziative debbano tener conto, oltre che del settore merceologico, della localizzazione e della dimensione di tali iniziative, anche del volume della occupazione diretta che indurranno e del valore aggiunto che avranno i prodotti.

Infatti, in un momento in cui la principale preoccupazione è quella di risolvere il problema della disoccupazione nel Mezzogiorno, non possiamo trascurare, nelle valutazioni, l'indice di occupazione che una iniziativa produttiva valida può offrire.

Nello stesso tempo non possiamo ignorare la quantità di valore aggiunto che la nuova iniziativa produrrà, purché essa equivalga a quantità di lavoro svolto.

Articolo 2. — L'articolo 2 del testo unico, al punto 11 del comma 2, indica solo due settori, l'artigianato e la pesca, nei quali la Cassa per il Mezzogiorno può operare.

Noi riteniamo che non debba essere trascurato il settore del commercio che è il canale per la distribuzione della produzione: un settore, quindi, che deve essere efficiente se si vuole che la produzione trovi la collocazione più economica presso i consumatori e che purtroppo, in questo particolare momento, è in grave crisi per l'eccessiva polverizzazione in cui si trova.

Articolo 3. — L'articolo 2 del testo unico al punto 14 del comma secondo, attribuisce ai piani di coordinamento il compito di formulare direttive intese ad assicurare la salvaguardia della riserva degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 13 della presente proposta.

Noi proponiamo che la salvaguardia in parola vada estesa anche alle riserve di cui agli articoli 8, 11, 13 e 23 della presente proposta e 119 del testo unico.

Articolo 4. — All'articolo 3 del testo unico, con la costituzione delle regioni a statuto ordinario, la differenza fra queste e quelle a statuto speciale non ha più ragione di essere.

Pertanto, sia le une che le altre devono presentare le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

A questo punto, riteniamo opportuno aggiungere: « dei lavoratori e degli imprenditori » perché, nell'uso corrente, con il termine « organizzazione sindacale », si è soliti intendere solo quella dei lavoratori, mentre è indispensabile che partecipino tutte le forze che concorrono alla produzione, con le proprie esperienze, a formulare proposte concrete.

Articolo 5. — L'articolo 6 del testo unico, il quale precisa i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla lettera f) del comma 1 impone di comunicare al Parlamento i programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno e di presentare una relazione sull'attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente ed una relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo.

Noi proponiamo che in questa occasione lo stesso Ministro presenti al Parlamento, sia pure limitatamente al primo anno in cui entrano in vigore, i piani pluriennali di cui all'articolo 2 del testo unico. Ci sembra questa l'opportunità più logica, sia perché tutte le altre comunicazioni e relazioni previste alla lettera f) dell'articolo 6 del testo unico hanno senso se corredate dal documento principale al quale si riferiscono, sia perché il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è l'autorità più qualificata a presentare i piani pluriennali di coordinamento al Parlamento.

Proponiamo, inoltre, che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dia al Parlamento comunicazione dell'osservanza da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dell'obbligo della riserva di cui agli articoli 8, 11, 13 e 23 della presente proposta di legge e 119 del testo unico, facendone apposita relazione annuale.

L'elusione di queste norme è stata, a nostro avviso, determinante nel ritardare lo svi-

luppo del processo di industrializzazione del Mezzogiorno. È necessario, perciò, che il Parlamento sia messo in condizione di effettuare il necessario controllo in tale settore.

Articolo 6. — All'articolo 19 del testo unico, proponiamo di sopprimere il comma 3, che prevede, a danno di ingegneri, geometri ed altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori di sua competenza, compensi inferiori a quelli stabiliti dalle tariffe professionali, considerato che anche se i lavori affidati comportano compensi, in valore assoluto, elevati, essi richiedono un altrettanto elevato impegno — se non altro di tempo — per il loro espletamento.

Articolo 7. — L'articolo 23 del testo unico fissa la destinazione a favore delle regioni meridionali, in cui si effettua la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, della terza parte dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6. Noi proponiamo che a beneficiare invece della metà dell'aliquota delle entrate per la coltivazione degli idrocarburi siano i comuni meridionali interessati, e non le regioni, perché l'esperienza di questi anni ci ha dimostrato che i pochi giacimenti rinvenuti ricadono il più delle volte nell'ambito di comuni in particolari condizioni di arretratezza, i quali rischiano di non beneficiare di queste pur modeste entrate.

Proponiamo, inoltre, di aggiungere un terzo comma che indichi i modi di ripartizione fra i comuni interessati, quando questi siano più di uno. Alla ripartizione, in tal caso, provvederà una Commissione formata dai sindaci dei vari comuni, allo scopo di assicurare più concretamente la tutela degli interessi locali.

Articolo 8. — Le integrazioni proposte all'articolo 32 del testo unico, in tema di esecuzione delle opere di competenza della Cassa per il mezzogiorno, rivestono particolare importanza.

Esse mirano, infatti, non solo a far beneficiare il Mezzogiorno delle opere pubbliche in esso eseguite, ma a far partecipare le imprese meridionali all'esecuzione delle opere stesse: in sostanza, si vuole che il Mezzogiorno non sia soltanto soggetto passivo, cioè destinatario di opere, ma soggetto attivo, artefice del suo sviluppo.

Il processo di industrializzazione e di sviluppo del Mezzogiorno richiede una piena

utilizzazione delle risorse e delle possibilità locali, ed è quindi importante non solo il fare, ma aiutare concretamente a produrre da soli, anche se questo dovesse in ipotesi comportare, in qualche caso, un tempo più lungo od un maggiore costo di una singola iniziativa.

Occorre « internizzare » al massimo i redditi, offrendo alle popolazioni effettive possibilità di lavoro ed accumulando capitali per ulteriori iniziative.

Proprio per utilizzare al massimo il potenziale produttivo disponibile nel Mezzogiorno, si è proposto che le opere di competenza della Cassa siano riservate esclusivamente alle imprese aventi impianti fissi nel Mezzogiorno stesso.

La finalità sopra indicata non deve venire meno neppure quando vi sia una sola impresa del Sud che concorra alla gara di appalto: in questo caso si è precisato che l'ente committente può procedere all'aggiudicazione a trattativa privata. Si risolve in tal modo il dubbio circa l'interpretazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 478, che per ben due volte ha impegnato il Consiglio di Stato e che per altrettante volte è stato risolto nel senso da noi indicato (pareri Consiglio di Stato 30 marzo 1955, n. 234, e 23 ottobre 1968, n. 913).

Quando le imprese, data la natura della loro attività, non hanno bisogno di impianti fissi, esse possono partecipare alla esecuzione delle opere se comprovino di essere iscritte presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura meridionali, ed abbiano la sede legale nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico.

Di conseguenza, il ricorso ad imprese non aventi sede legale, ivi comprese quelle che non utilizzano impianti fissi nel Mezzogiorno, è consentito solo quando nessuna impresa di quelle sopra indicate, è in grado di compiere l'opera.

Un altro aspetto importante riguarda l'approvvigionamento dei materiali occorrenti alla realizzazione delle opere, dovendosi evitare che questi siano forniti da imprese non meridionali.

Si vuole che le opere di competenza della Cassa siano eseguite da imprese meridionali, con materiali forniti da imprese meridionali.

Pertanto, si propone che, anche nel caso in cui alcuni materiali non siano prodotti allo stato finito nel Mezzogiorno, vi sia l'obbligo, da parte delle imprese appaltanti e subappaltanti, di acquistare presso imprese meridionali i semilavorati da fornire in

conto lavorazione ad imprese aventi impianti fissi al di fuori del Mezzogiorno.

Trattasi peraltro di un sistema già adottato dalle ferrovie dello Stato.

Queste regole devono valere sia per le imprese appaltatrici che per le imprese subappaltatrici, in analogia a quanto previsto dall'articolo 81, secondo comma del testo unico.

I criteri indicati richiedono, per la loro concreta attuazione, che le gare di appalto siano opportunamente portate a conoscenza delle imprese meridionali, utilizzando i mezzi idonei allo scopo, e soprattutto potenziando i servizi delle Camere di commercio, site nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico.

Articolo 9. — Il comma dell'articolo 33 del testo unico, fra l'altro autorizza la Cassa a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative. È opportuno aggiungere che deve trattarsi di enti ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico.

La ragione per cui si ritiene opportuna la precisazione va ricercata nello sforzo di indirizzare gli interventi straordinari della Cassa verso i soli enti che sono interessati allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno. La limitazione ai soli territori meridionali è giustificata dal fatto che in alcuni casi solo una parte dei territori di competenza di un ente è ammessa alle agevolazioni.

Articolo 10. — Si propone di sostituire la dizione « comitati regionali per la programmazione economica » con « enti Regione » che sono ormai costituiti, aggiungendo però « nella cui competenza ricadano i territori di cui all'articolo 1 del testo unico e limitatamente a detti territori », per le stesse ragioni indicate a commento dell'articolo 9 della presente proposta.

Articolo 11. — Si propone di aggiungere all'articolo 41 del testo unico un terzo comma, il quale precisi che i consorzi industriali, e le società finanziarie, devono attenersi, in tema di aggiudicazione delle opere di loro competenza, ai criteri esaminati a commento dell'articolo 8 della presente proposta di legge.

Articolo 12. — La modifica suggerita al primo comma dell'articolo 42 del testo unico si propone di limitare i servizi di assistenza

dello « IASM » alle grandi e medie imprese industriali ed alle amministrazioni locali. Alle grandi e medie imprese, perché per esse è necessario disporre di un istituto centralizzato e ben organizzato, in grado di suggerire tecniche avanzate e di verificare la validità economica di nuove iniziative o del potenziamento di quelle esistenti. Alle amministrazioni locali, per dare ad esse un indirizzo unico nell'adeguamento dell'organizzazione locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento.

Per quanto riguarda invece i servizi di assistenza tecnica alle piccole imprese industriali ed a quelle artigiane, proponiamo che provveda l'ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI) con i suoi uffici regionali.

I motivi di quanto proponiamo vanno ricercati nel fatto che queste imprese, numerosissime, vanno assistite *in loco* con la necessaria presenza fisica, sia pure saltuaria, di tecnici.

È riconosciuto da tutti che il settore delle piccole industrie, unitamente a quello dell'artigianato, dovrà essere sviluppato, per creare quel tessuto connettivo che può determinare positivamente la soluzione del problema della occupazione.

Affidando all'ENAPI il servizio di assistenza tecnica a favore delle piccole imprese artigiane ed industriali ubicate nei territori meridionali, lo sviluppo del settore potrà essere agevolato.

Naturalmente occorrerà assicurare allo ENAPI i necessari finanziamenti da parte della Cassa per il mezzogiorno.

Altra finalità delle modifiche proposte, è quella di aiutare le imprese artigiane e le piccole imprese industriali per quanto attiene alla propaganda delle loro produzioni e alla vendita.

L'ente idoneo allo scopo è sempre lo ENAPI. Con i suoi uffici regionali, esso è in grado di prestare un'assistenza diretta, con personale qualificato, aderente alle condizioni ambientali, diverse da regione a regione. L'ENAPI è autorizzato ad organizzare punti di vendita comuni e di esposizione delle produzioni di dette imprese presso fiere e mostre od anche in luoghi di particolare traffico turistico.

A tale scopo si propone che a favore dell'ENAPI sia previsto un apposito contributo della Cassa per il Mezzogiorno nella misura del 70 per cento dei preventivi approvati e che esso sia tenuto a documentare le spese effettuate con un rendiconto annuale e una relazione analitica.

Il contributo citato del 70 per cento lascia una quota a carico degli stessi imprenditori, i quali hanno interesse a collaborare con l'ENAPI nella formulazione dei programmi.

Articolo 13. — Le modifiche proposte all'articolo 43 del testo unico, in tema di riserva di investimenti pubblici a favore dei territori meridionali, rivestono particolare importanza, avendo di mira le seguenti finalità:

a) prorogare di cinque anni il beneficio della riserva degli investimenti;

b) definire esattamente i soggetti obbligati alla riserva, evitando equivoci nella interpretazione della legge;

c) garantire continuità di lavoro alla manodopera meridionale, ponendo l'obbligo di graduare, anno per anno, gli investimenti;

d) riservare le gare di appalto esclusivamente a favore delle imprese meridionali;

e) assicurare un rigoroso controllo del Parlamento sulla osservanza, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli altri soggetti obbligati, delle disposizioni di legge in oggetto, anche al fine di individuare e punire eventuali responsabilità.

Sulla necessità di una proroga delle disposizioni, in tema di riserva degli investimenti a favore del Mezzogiorno, non vi sono dubbi. È sembrato utile precisare che non solo le amministrazioni dello Stato, ma anche gli enti pubblici, di cui all'articolo 8 della presente proposta di legge, nonché le aziende autonome, sono obbligati alla riserva.

L'esigenza, poi, di una gradualità degli investimenti risulta facilmente comprensibile, dovendosi evitare che gli enti interessati concentrino in un solo anno gli investimenti nel sud, o possano trovarsi nell'impossibilità di far fronte, per ragioni tecniche o finanziarie, ai loro obblighi.

Sulle modalità delle gare di appalto basta il richiamo a quanto illustrato in precedenza all'articolo 8 della presente proposta di legge.

È sembrato, infine, opportuno far obbligo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di riferire al Parlamento, con dettagliata relazione, annualmente, su eventuali inadempienze alle disposizioni di legge, sia da parte delle amministrazioni dello Stato che degli altri enti obbligati.

Inutile riuscirebbe anche lo sforzo di migliorare le disposizioni delle leggi sul Mezzogiorno, che la presente proposta persegue, se mancasse la scrupolosa applicazione di esse.

Articolo 14. — Al primo comma dell'articolo 46 del testo unico in tema di garanzia

dello Stato per i mutui, si propone di eliminare la limitazione alle province ed ai comuni, compresi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, aventi popolazione superiore ai 75 mila abitanti.

Già le modifiche ed integrazioni alla legge n. 589 del 3 agosto 1949, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, hanno esteso i benefici ai comuni con popolazione fino a 150 mila abitanti.

Alla luce però delle esperienze di questi ultimi anni, si è visto che il nuovo limite non è sufficiente, perché grosse città del Mezzogiorno sono nell'impossibilità di poter eseguire opere pubbliche di primaria importanza, anche se risultano già stanziati i finanziamenti, non potendo garantire i mutui relativi alla parte di spesa di loro competenza: di qui la necessità che sia lo Stato a garantire i mutui stessi.

Articolo 15. — All'ultimo comma dell'articolo 47 del testo unico si propone di eliminare l'inciso « fra l'altro », perché, non aggiungendo nulla al principio che il legislatore vuole affermare, può generare confusione nella interpretazione.

Articolo 16. — Si aggiunge un secondo comma all'articolo 49 del testo unico, che, limitatamente ai territori meridionali, estende i benefici della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, compresi i contributi sugli interessi, anche alle associazioni sportive che svolgono attività ricreative e sportive senza fini di lucro. La garanzia sulla durata dell'iniziativa per tutto il periodo previsto per l'estinzione del mutuo è data, in caso di scioglimento anticipato dell'associazione promotrice, dal subentrare di altra associazione sportiva, o, in mancanza, dall'ente locale interessato. Per migliorare la situazione degli impianti sportivi nel sud, ed in genere per un maggiore sviluppo dello sport, a tutti i livelli fra le nuove generazioni, non si può contare soltanto sugli enti locali, spesso privi di mezzi. Per questo ci sembra sia utile incoraggiare ogni forma di associazione, che operi nel settore, senza fini di lucro.

Articolo 17. — Contiene una semplice precisazione al comma terzo dell'articolo 60 del testo unico: la garanzia per i finanziamenti a favore degli enti locali assunta temporaneamente dalla Cassa per il mezzogiorno, sostitutiva di quella dello Stato, si intende limitata ai soli enti locali siti nei territori meridionali, in attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie.

Articolo 18. — All'articolo 61 del testo unico si propone di sopprimere la limitazione « e fino a 75 mila abitanti » per le stesse ragioni esposte a commento dell'articolo 14 della presente proposta di legge.

Articolo 19. — Si propone la proroga fino al 31 dicembre 1975 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvidenze per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 sussistendo ancora oggi le stesse ragioni che la provocarono. A tale scopo si è introdotto un nuovo articolo.

Articolo 20. — L'integrazione proposta all'articolo 65 del testo unico mira a concedere, per un altro quinquennio, contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali a favore delle imprese meridionali, ossia a far continuare le provvidenze di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Articolo 21. — Per gli articoli 66, 67, 68, 69, 70, 71 del testo unico, ci si limita a prorogare di un quinquennio la legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le ragioni già esposte a commento degli articoli 19 e 20 della presente proposta di legge.

Articolo 22. — Al primo comma dell'articolo 75 del testo unico si propone di sopprimere le parole « la trasformazione », perché è necessario che la lavorazione industriale dei prodotti agricoli venga effettuata all'interno dei territori meridionali, come del resto è già previsto dall'articolo 122 del testo unico per i prodotti ittici.

La modifica proposta ubbidisce a ragioni economiche e sociali.

In primo luogo, ragioni economiche: il costo del trasporto è superiore per i prodotti agricoli da lavorare fuori della sede di produzione, perché essi hanno normalmente peso e volume superiori a quelli del prodotto finito; inoltre spesso il prodotto fresco richiede il trasporto a temperatura controllata; infine, durante il trasporto di prodotti freschi, si verificano cali, sfridi, deterioramenti: tutte cause che fanno salire il costo finale del prodotto trasformato.

In secondo luogo, ragioni sociali: la lavorazione fuori dei territori meridionali, sottrae nuove occasioni di iniziative industriali nel Mezzogiorno, con conseguente minore occupazione di manodopera locale e minore internizzazione di redditi, fattori determinanti per lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni del sud, che costituisce l'obiettivo preminente del testo unico.

Resta salva, invece, la possibilità di ubicare, fuori dei territori agevolati, gli impianti di conservazione e di distribuzione dei prodotti agricoli trasformati: ciò per esigenze mercantili a favore dei produttori meridionali.

Articolo 23. — Le modifiche proposte all'articolo 80 del testo unico hanno sostanzialmente gli stessi scopi illustrati a commento dell'articolo 8 della presente proposta di legge. È sufficiente, pertanto, riassumerle sinteticamente:

a) si precisano i soggetti tenuti alla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni: l'obbligo grava sulle amministrazioni pubbliche, gli enti e le aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, ed, in generale, su tutti gli enti pubblici obbligati alla riserva degli investimenti.

In tal modo si evitano incertezze di interpretazione della legge e si stabilisce il principio che gli enti soggetti alla riserva degli investimenti sono gli stessi obbligati anche alla riserva delle forniture e lavorazioni;

b) dal punto di vista dei soggetti beneficiari, si è ritenuta opportuna l'estensione del beneficio della riserva, oltre che alle imprese industriali, anche ai relativi consorzi e cooperative al fine di aumentare la capacità finanziaria e produttiva, sì da mettere in grado anche le piccole imprese industriali di poter concorrere a forniture e lavorazioni di una certa entità che da sole non riuscirebbero ad espletare;

c) si ribadisce il principio che le gare, nell'ambito della riserva, devono essere destinate esclusivamente alle imprese meridionali e che, nell'ipotesi in cui una sola impresa meridionale partecipi alla gara, si debba procedere a trattativa privata, in coerenza alla finalità della legge, come giustamente ed autorevolmente sottolineato dal Consiglio di Stato, con due successivi pareri, ricordati in precedenza, a commento dell'articolo 8 della presente proposta;

d) ci si è preoccupati di evitare che l'impresa meridionale, vincitrice della gara, possa approvvigionarsi di macchinari, accessori, semilavorati, materiali e finimenti da imprese estranee al Mezzogiorno, perché indirettamente non si privi quest'ultimo dei benefici della legge.

Per le lavorazioni che non possono essere eseguite da imprese meridionali, si prevede l'obbligo di acquistare i semilavorati di pro-

duzione meridionale da inviare in conto lavorazione ad imprese ubicate al di fuori dei territori agevolati;

e) affinché il maggior numero di forniture e lavorazioni possa essere effettuato dalle imprese meridionali, è previsto un opportuno sistema di compensazione, oltre che all'interno della stessa amministrazione, anche fra amministrazioni diverse assoggettate all'obbligo, sicché se alcune di esse non possano riservare il 30 per cento delle lavorazioni e forniture loro occorrenti nell'anno, altre Amministrazioni od enti pubblici si approvvigionino in misura superiore al 30 per cento dalle imprese meridionali;

f) è altresì previsto l'obbligo della riserva del 100 per cento a favore di imprese meridionali da parte di regioni, province comuni, Camere di commercio, di enti in cui partecipano i soggetti di cui sopra e di enti sovvenzionati dagli stessi soggetti e dallo Stato;

g) si è ritenuto opportuno inserire adeguate norme in tema di pubblicità dei bandi di gara, facendo obbligo alle Camere di commercio di predisporre un elenco delle imprese meridionali divise per settore merceologico;

h) si è stabilito infine: 1) l'obbligo di una relazione dettagliata delle Amministrazioni ed enti obbligati alla riserva, in ordine alle forniture e lavorazioni assegnate nell'anno alle imprese meridionali; 2) che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno unifichi e presenti le predette relazioni, ogni anno, al Parlamento per i necessari controlli e per l'accertamento di eventuali responsabilità penali ed amministrative.

Si vuole in sostanza, eliminare la disorganizzazione e l'inosservanza della legge che purtroppo oggi si riscontrano a tutto danno dello sviluppo del Mezzogiorno.

Articolo 24. — Al primo comma dell'articolo 84 del testo unico, si propone di aggiungere dopo le parole «... nell'ambito delle rispettive competenze territoriali» le parole «e limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico» per avere la certezza che tutte le operazioni di credito dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS vadano a vantaggio delle aziende che si intendono agevolare, ossia delle aziende meridionali.

Articolo 25. — Si propone la soppressione al primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle parole «... qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriore cautela alla concessione di altre garanzie accessorie»,

poiché il carattere dell'eccezionalità è applicato come norma dagli istituti di credito, per garantirsi contro il 30 per cento dell'eventuale perdita che è stabilita a loro carico.

Si vuole evitare, in tema di garanzia, per i mutui, di appesantire ulteriormente la posizione delle imprese meridionali, escludendo, a parte l'ipoteca sull'iniziativa finanziata, altre garanzie.

Le ulteriori garanzie accessorie, infatti, toglierebbero all'operatore meridionale, che fruisce del finanziamento agevolato, ogni ulteriore possibilità di garantire ad altri istituti eventuali crediti per l'esercizio della iniziativa.

Articolo 26. — In tema di modalità per la concessione dei mutui a favore delle imprese meridionali, le modifiche proposte all'articolo 88 del testo unico, mirano a realizzare due finalità:

a) assicurare, nei limiti del possibile, che i finanziamenti vadano a buon fine;

b) distinguere due tipi di mutui: uno decennale per i macchinari e le attrezzature ed uno venticinquennale per le opere murarie e gli allacciamenti.

Sul primo punto è ovvio che bisogna tener conto dei capitali effettivamente a disposizione dell'imprenditore, perché la nuova iniziativa risulti completamente finanziata, con l'aggiunta del finanziamento accordato; il limite del 50 per cento proposto per i mutui vuole far partecipare l'imprenditore con maggior rischio; il limite massimo, invece, del 30 per cento per gli immobili si propone di dare la necessaria importanza alla parte di macchinario ed attrezzature che sono le vere fonti della produzione. Sul secondo punto, sembra giusto distinguere la durata del mutuo a seconda dell'oggetto del finanziamento.

Infatti il termine venticinquennale può essere accordato, quando il mutuo si riferisca alla costruzione degli immobili (opere murarie, allacciamenti): tali beni hanno un valore intrinseco oggettivo e non subiscono il processo di rapido invecchiamento fisico e tecnico proprio dei macchinari e delle attrezzature; per questi ultimi beni, invece, il termine di restituzione deve essere notevolmente più breve, offrendo essi una minore garanzia per il mutuante.

Per poter impegnare un solo ente finanziatore nella realizzazione della stessa iniziativa, avendo proposto mutui venticinquennali per gli immobili, è necessario che gli istituti di credito abilitati ai finanziamenti delle imprese meridionali, quasi tutte a medio ter-

mine, siano autorizzati, sia pure limitatamente a queste operazioni, ad esercitare il finanziamento a lungo termine.

Articolo 27. — La modifica proposta all'articolo 92 del testo unico, in tema di finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali, mira ad elevare la somma dei prestiti da lire 50 milioni a 75 milioni a favore delle piccole e medie imprese industriali meridionali in considerazione del fatto che tale somma, determinata circa 10 anni fa, risulta ormai inadeguata.

Articolo 28. — Le modifiche proposte allo articolo 94 del testo unico intendono adeguare l'importo dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese, portandolo da 1.000 a 1.500 milioni o, in singoli casi, da 1.500 a 2.000 milioni.

Inoltre la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 94 del testo unico tende a rendere realmente aggiuntivo l'intervento dalla Cassa a favore del Mezzogiorno.

Articolo 29. — La modifica proposta alla lettera a) dell'articolo 99 del testo unico è giustificata dalle stesse ragioni esposte sotto lo articolo 25 della presente proposta di legge.

Articolo 30. — Le modifiche proposte allo articolo 101 del testo unico in materia di finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali, in parte sono state già illustrate a commento dell'articolo 26 della presente proposta di legge.

La concessione dei mutui è subordinata alla condizione che i capitali dell'imprenditore richiedente, aggiunti al finanziamento accordato, assicurino la piena copertura della spesa occorrente per i nuovi impianti industriali, o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli esistenti: trattasi di una elementare esigenza di serietà economica, perché le risorse della collettività siano impiegate per scopi effettivamente raggiungibili e non siano sprecate in iniziative velleitarie.

Anche in questo caso la durata dei mutui è diversa a seconda dell'oggetto del finanziamento: decennale per i macchinari e le attrezzature, venticinquennale per le opere murarie e gli allacciamenti.

La spesa per gli immobili non può superare il 30 per cento di quella finanziata, ad evitare che il mutuo sia assorbito da fattori non produttivi.

Altre modifiche mirano:

a) a incoraggiare il singolo imprenditore che, pur dimostrando capacità tecnico-organizzativa, non ha sufficienti mezzi finanziari:

in tale caso e per le cooperative, i consorzi e le società che si formano fra imprenditori che desiderano associarsi per ampliare ed ammodernare le loro imprese, i mutui possono essere concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammessa e la garanzia agli istituti di credito per l'ecedente 20 per cento è fornita dalla Cassa;

b) a graduare i finanziamenti a seconda degli stadi di avanzamento dei lavori, cioè mano a mano che i soldi vengono spesi (il che costituisce una garanzia, la più concreta per gli istituti mutuanti);

c) ad assicurare il tempestivo versamento dei finanziamenti accordati (il ritardo nel pagamento obbliga la Cassa al rilascio di un certificato di garanzia, avente valore di fidejussione presso gli istituti di credito, e dà diritto al beneficiario di essere rimborsato delle spese per interessi).

Articolo 31. — Le modifiche proposte allo articolo 102 del testo unico, in tema di contributi per la realizzazione e l'ampliamento di impianti industriali, contengono alcune precisazioni:

a) fra le opere murarie sono compresi i carri ponte: questi, infatti, se pure costituiscono un'attrezzatura, sono intimamente collegati alle dimensioni dell'opera muraria;

b) fra i macchinari e le attrezzature sono stati inseriti anche quelli « mobili », purché siano pertinenti funzionalmente all'iniziativa industriale finanziata.

L'erogazione del contributo è intesa come detrazione dalle rate di restituzione dei finanziamenti, dopo l'entrata in funzione della iniziativa nuova o l'ultimazione dei lavori di ampliamento: con ciò si vuole evitare che, nel momento più delicato dell'avviamento, si faccia sentire l'onere della restituzione.

È previsto un ulteriore contributo fisso del 10 per cento della parte di spesa relativa ai macchinari ed alle attrezzature acquistate da imprese meridionali, che viene invece erogato in un'unica soluzione, entro sei mesi dall'entrata in funzione della nuova iniziativa, o dalla ultimazione dei lavori di ampliamento.

La presente proposta di legge introduce, inoltre, una distinzione fra industrie di base e di trasformazione che utilizzano risorse locali ed industrie che si approvvigionano all'estero.

Mentre è giustificato lo sviluppo incondizionato delle prime, non si ravvisa l'opportunità del potenziamento indiscriminato delle seconde, almeno da un punto di vista economico, essendo tali industrie gravate dai costi

di trasporto delle materie prime ed esposte al rischio che, in determinate circostanze, provoca l'approvvigionamento specialmente dall'estero.

Il potenziamento delle industrie di base, che non utilizzano risorse locali, può essere socialmente giustificato quando, a nostro avviso, crei *in loco* le premesse per successive lavorazioni dei propri semiprodotti, per cui non si ravvisa la necessità di un potenziamento fino a che almeno il 50 per cento della loro produzione sia utilizzato da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, per le successive lavorazioni e trasformazioni.

Non si dimentichi che lo scopo principale dell'industrializzazione del sud è dar lavoro ai disoccupati: perciò occorre evitare che grandi industrie, a basso indice occupazionale, sottraggano investimenti alle piccole e medie imprese e che quindi esse siano realizzate soltanto quando siano necessarie a garantire il rifornimento delle piccole e medie imprese.

D'altra parte occorre che la destinazione degli investimenti pubblici e privati sia opportunamente proporzionata fra le industrie di base e quelle manifatturiere senza con ciò ridurre l'ammontare complessivo degli investimenti riservati al Mezzogiorno.

Articolo 32. — Si propone la modifica dell'articolo 103 del testo unico onde evitare che gli istituti di credito inizino azione legale quando le rate di restituzione dei finanziamenti non vengano pagate.

È bene invece accertare le cause di eventuali temporanee difficoltà dei pagamenti, evitando azioni giudiziarie, e salvare iniziative non andate a buon fine, che costituiscono pur sempre un bene prodotto, sia pure in parte, dalla comunità. Ribadite le condizioni di ammissibilità e le procedure di controllo in ordine ai finanziamenti a tasso agevolato ed ai contributi di cui agli articoli precedenti, si è precisato che fin dalla presentazione della prima fattura e poi delle successive per il visto al pagamento delle aliquote di finanziamento, l'impresa deve presentare agli stessi funzionari od esperti la situazione contabile aggiornata, in modo da dare loro la possibilità di accertare la situazione finanziaria prima di vistare le fatture.

In tal modo si può tenere la situazione sotto controllo non solo prima di effettuare i vari finanziamenti, ma anche in tempo per intervenire a risolvere situazioni pregiudizievoli.

Nel caso in cui, nonostante il rigoroso controllo, alcune iniziative non vadano a buon fine, la Cassa viene autorizzata a rilevare la

iniziativa finanziata ed a completarla o modificarla, se si ravvisino errori di progettazione, per quindi venderla o assegnarla in gestione od in fitto con il sistema del riscatto, ad aziende pubbliche o private già operanti nel medesimo settore.

Articolo 33. — L'articolo 107 del testo unico all'ultimo comma, prevede fra l'altro, qualora le opere progettate non siano state iniziate o compiute nei termini, l'obbligo di pagare la imposta di registro per la quale si era ottenuto l'esonero, oltre una soprattassa del 50 per cento dell'imposta.

Si è proposto di escludere il pagamento della soprattassa per l'imprenditore che abbia iniziato l'opera progettata senza portarla a termine, in considerazione del fatto che la sua costruzione, sia pure parziale, ha pur sempre prodotto un lavoro.

Articolo 34. — Le modifiche proposte al comma secondo dell'articolo 109 del testo unico si giustificano in base all'esperienza, la quale ha dimostrato che tre anni sono pochi per adempimenti burocratici: si rischia di ridurre a uno o due anni il tempo utile per terminare la costruzione dello stabilimento industriale. Si propone perciò di spostare da tre a cinque anni il termine per godere del beneficio d'imposta.

Inoltre, poiché la certificazione viene a dipendere dalla sollecitudine delle camere di commercio e dell'ufficio tecnico erariale, si stabilisce a carico delle camere di commercio competenti l'obbligo di rilasciare, nel termine massimo di un anno, la suddetta dichiarazione.

Infine, si introduce una norma transitoria a favore di quelle aziende per le quali non sia scaduto il termine di tre anni fissato dal testo vigente.

Articolo 35. — Con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 109 del testo unico si propone di considerare, ai fini della riduzione a metà dell'imposta generale sull'entrata, anche le prestazioni di manodopera fornite da imprese estranee all'iniziativa. La precisazione si rende necessaria perché nella dizione: « e tutto quanto può occorrere per l'attuazione delle iniziative industriali... », chi applica la legge non riconosce la riduzione dell'IGE anche alle prestazioni di manodopera fornite da ditte esterne, che pur concorrono all'attuazione dell'iniziativa.

Articolo 36. — In relazione all'articolo 117 del testo unico, tenuto conto della polverizza-

zione e quindi della crisi, in cui si trova il settore distributivo, si propone di favorire lo associazionismo delle piccole imprese commerciali, in modo da realizzare, in sostituzione dei piccoli esercizi tradizionali, nuove unità di dimensioni ottimali, in relazione alle moderne esigenze del commercio.

Si propone perciò di fissare al 70 per cento il limite del finanziamento a tasso agevolato delle spese per attrezzature, autorizzando la Cassa a fornire la garanzia.

Articolo 37. — Dopo l'articolo 117 del testo unico si prevede un contributo del 20 per cento sulla spesa per le attrezzature in favore delle piccole imprese commerciali esistenti, che intendono ammodernare i propri punti di vendita o che si associano per realizzare, in sostituzione dei piccoli esercizi, nuove unità di dimensioni ottimali.

È stabilita inoltre la concessione di un ulteriore contributo del 10 per cento sulla spesa relativa alle attrezzature costruite da imprese industriali ed artigiane e relativi consorzi, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico.

Articolo 38. — Le modifiche proposte allo articolo 118 del testo unico mirano innanzitutto a favorire il processo di trasformazione, ammodernamento e meccanizzazione delle imprese artigiane meridionali, accordando ad esse un ulteriore contributo del 10 per cento, in aggiunta a quello del 30 per cento già previsto dal testo unico, per la parte di spesa relativa ai macchinari e attrezzature costruite da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

Articolo 39. — Le modifiche proposte all'articolo 120 del testo unico, in materia di contributi per la pesca, riguardano:

a) la proroga dei contributi fino alla data in cui le Regioni saranno in grado di provvedere direttamente al settore della pesca;

b) l'elevazione del contributo dal 40 al 60 per cento a favore di cooperative, consorzi, associazioni e società di pescatori, costituite per la pesca oceanica;

c) un ulteriore contributo del 10 per cento sulla spesa ammessa a contributo, limitatamente alle costruzioni realizzate da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

Qualche parola speciale di commento merita il maggiore contributo previsto a favore di cooperative, società, consorzi ed in genere associazioni di pescatori, costituite per la pesca oceanica, anche perché contrasta con i criteri fino ad oggi seguiti nella scala delle priorità

relative alla misura dei contributi nel settore della pesca.

Tale maggiore percentuale è giustificata non solo perché il naviglio e le attrezzature per la pesca oceanica sono più onerosi, ma principalmente per invogliare verso questo tipo di pesca i singoli pescatori riuniti in cooperative o altre forme associative, sfoltendo la numerosa schiera delle piccole imbarcazioni addette alla pesca locale e costiera, che purtroppo dà sempre una quantità minore di prodotto, sia per il progressivo inquinamento delle acque, sia per lo sviluppo notevole che ha raggiunto, e sempre più raggiungerà, la pesca dilettantistica e quella subacquea, sicché ogni giorno il settore della piccola pesca presenta sintomi di crisi crescente.

Articolo 40. — Al comma 1 dell'articolo 122 del testo unico si propone di aggiungere prima della parola « distribuzione » la parola « conservazione » perché è necessario conservare almeno il prodotto fresco, per la sua stessa natura, per poterlo distribuire nelle condizioni migliori al momento opportuno, in analogia a quanto previsto all'articolo 75 del testo unico per i prodotti agricoli.

Il comma 2 del presente articolo viene proposto per le stesse ragioni riportate all'articolo 22 della presente proposta per i prodotti agricoli.

Articolo 41. — Il preciso riferimento ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico, che si propone di aggiungere all'inizio del comma 1 dell'articolo 125 del testo unico, vuole ribadire, com'è stato detto in altre parti della presente proposta, il principio della precisa destinazione delle agevolazioni.

Le ulteriori modifiche, in materia di mutui e contributi, sono analoghe a quelle già esaminate a commento degli articoli 26 e 31 della presente proposta di legge.

Articolo 42. — Si propone di includere nell'articolo 129 del testo unico, per ragioni di coerenza, anche gli apprendisti dell'industria e del commercio, perché anch'essi, come gli apprendisti artigiani, abbisognano di addestramento professionale.

L'inserimento del secondo comma all'articolo 129 del testo unico (2° comma dell'articolo 42 della presente proposta) tende a rendere realmente aggiuntivo l'intervento della Cassa a favore del Mezzogiorno.

Articolo 43. — L'aggiunta al comma 1 dell'articolo 130 del testo unico, anche delle nuo-

ve iniziative produttive, tende a completare tutto il quadro della produzione.

I commi 3 e 4 si giustificano in base alle modifiche proposte al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico, commentato sotto l'articolo 12 della presente proposta.

Per i servizi di promozione e di vendita, affidati all'ENAPI, valgono le stesse considerazioni presentate all'articolo 12 della presente proposta.

L'aggiunta, infine, dei commi 7 e 8 si riallaccia a quanto detto, a proposito delle modifiche di cui all'articolo 103 del testo unico, sotto l'articolo 32 della presente proposta.

Articolo 44. — Si propone di precisare meglio, al primo comma dell'articolo 131 del testo unico, il significato piuttosto vago delle parole « sono predisposte idonee iniziative ».

Anche al comma 2 dell'articolo 131 del testo unico (comma n. 3 del presente articolo) si è proposto di meglio definire quanto è genericamente detto dalla frase « ...sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo ».

Sempre al comma 2 dell'articolo 131 del testo unico (comma 3 del presente articolo), si propone, inoltre, di aggiungere dopo le parole « ...popolazioni meridionali... » le parole « residenti nei territori di cui all'articolo 1 » e di sopprimere le parole « tali attività possono essere rivolte anche ad assistere nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali » per evitare che una parte considerevole dell'attività della Cassa si svolga fuori dei territori meridionali a favore di regioni già industrialmente sviluppate, che, se trovano il loro vantaggio ad ospitare lavoratori del Sud per l'ulteriore loro sviluppo, devono accollarsi gli oneri derivanti dall'assistenza agli emigrati.

Al comma 5 dell'articolo 131 del testo unico (comma 6 del presente articolo) si propone di aggiungere dopo le parole « ...nelle botteghe artigiane » le parole: « nelle aziende industriali pubbliche e private », perché si è constatato che l'apprendistato presso le imprese industriali, sotto garanzia di un severo controllo, oltre a fornire una preparazione non inferiore a quella acquisita presso i centri di addestramento e le scuole professionali, se non altro perché i giovani si formano in un ambiente di lavoro, è particolarmente gradito dalle famiglie meridionali più povere, che, non solo vedono arrotondate le entrate con le retribuzioni percepite dai figli apprendisti, ma vedono quasi sempre garantita la loro occupazione alla fine dell'apprendistato.

Naturalmente, ripetiamo, questi corsi devono essere affidati ad imprese che danno le più ampie garanzie previste da una legislazione sull'apprendistato che va completamente riveduta.

Con il comma 2 del presente articolo, si intende estendere, da parte della Cassa, e limitatamente agli aspiranti residenti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, la concessione di borse di studio, che permettano di completare o di riqualificare la loro preparazione tecnica presso imprese produttive, sia nazionali che estere.

I tentativi di scambio di studenti presso aziende dei vari Paesi, per iniziativa di alcuni volenterosi, si sono realizzati in misura molto limitata, anche se hanno dato ottimi risultati, per la scarsa disponibilità da parte delle aziende a fornire vitto e alloggio, spese di viaggio e *pocket money* oltre a dover mettere a disposizione tecnici e attrezzature per i loro *stages*.

Articolo 45. — Alla luce dell'esperienza vissuta in questi ultimi anni, si propone di aggiungere il comma 1-bis all'articolo 132 del testo unico (comma 2 del presente articolo). Esso si prefigge di estendere i compiti della ricerca, oltre che all'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, anche alla ricerca della migliore destinazione dei territori agricoli in funzione delle loro qualità e delle condizioni ambientali, nonché della utilizzazione dei relativi prodotti agricoli, sia per quanto si riferisce alle moderne tecniche di trasformazione e lavorazione, sia per quanto si riferisce alla possibilità di collocamento sui mercati nazionali ed esteri. E, proprio in funzione di questa ricerca, si possa decidere anche la eventuale conversione delle colture con altre più rispondenti ai requisiti citati.

Lo stesso dicasi per la zootecnia, per le colture marine, per la pesca, per le risorse minerarie locali, ecc.

La modifica alla prima parte del comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, si propone di affidare la ricerca scientifica ed applicata ad istituti universitari o di altro tipo, riconosciuti idonei, ma comunque ubicati nei territori di cui all'articolo 1, per la necessità di disporre di questo strumento *in loco*, non potendo risolvere a distanza i problemi in parola.

Al comma 7 del presente articolo, si propone che il lavoro di ricerca scientifica applicata, in base ai risultati a cui perviene, dia precise indicazioni su quanto è meglio fare

onde determinare, zona per zona, la scala delle priorità nell'ammissione delle iniziative alle agevolazioni e la relativa misura.

Articolo 46. — Le integrazioni proposte all'articolo 134 del testo unico (con il 3° e 4° comma della presente proposta) rivestono una particolare importanza, in quanto esse tendono:

a) a porre a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno le opere infrastrutturali strettamente necessarie (normalmente previste solo all'interno ed a favore dei comprensori di sviluppo industriale ed in quelli di valorizzazione agricola) nel caso in cui debba essere ampliato o ammodernato un impianto industriale costruito prima della avvenuta delimitazione delle aree di sviluppo. Sembra infatti che non si possa danneggiare l'operatore economico che, in condizioni più difficili, ha anticipato con la propria iniziativa ed il proprio rischio l'opera di industrializzazione del Sud, così come non si possa abbandonare a se stessa una iniziativa che già oggi determina un'occupazione di manodopera;

b) d'altra parte, ed è questa la seconda ipotesi prevista al comma 4° della presente proposta, non sembra opportuno ridurre o eliminare le agevolazioni di cui al primo comma dell'articolo 134 del testo unico, per quelle iniziative, che, pur venendo ad ubicarsi fuori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, non presentano la necessità di particolari infrastrutture.

Articolo 47. — All'articolo 140 del testo unico si propone di apportare le seguenti modifiche:

a) innanzitutto, l'inserimento di due commi, subito dopo il primo, tendenti a disciplinare in senso più democratico le procedure per la delimitazione dei comprensori irrigui e per la valorizzazione agricola;

b) in secondo luogo, la soppressione del quarto comma dell'articolo 140 del testo unico in quanto chiaramente superato dall'avvenuta attuazione dell'ordinamento regionale.

Si tratta di proposte formali che rispondono tuttavia ad una logica di maggiore partecipazione democratica profondamente valida per lo sviluppo del nostro Mezzogiorno.

Articolo 48. — I due commi aggiunti dopo il primo dell'articolo 144 del testo unico, disciplinano le procedure per la delimitazione

delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale con lo stesso spirito sopra illustrato all'articolo 47 della presente proposta di legge.

Articolo 49. — La modifica al 2° comma dell'articolo 150 del testo unico propone di sentire anche l'amministrazione regionale interessata nel momento in cui si approvano i progetti di costruzione, di ampliamento o di adeguamento delle opere previste dall'articolo 150 del testo unico.

Articolo 50. — L'introduzione del comma 1-bis all'articolo 151 del testo unico (comma 2 del presente articolo) mira a ridurre le spese iniziali di investimento a carico delle piccole imprese industriali (sia di quelle di nuovo impianto, sia di quelle già esistenti ove esse intendano trasferirsi nelle zone di competenza dei consorzi per ammodernarsi o ampliarsi e sempre che, in quest'ultimo caso, dimostrino in quale misura esse possano incrementare l'occupazione).

Articolo 51. — Si sopprimono le ultime parole del secondo comma dell'articolo 152 del testo unico, perché esse non hanno più ragione d'essere una volta accettato il comma 1-bis dell'articolo 151 così com'è stato da noi formulato all'articolo 50 della presente proposta di legge.

Articolo 52. — All'articolo 155 del testo unico sono apportate due modifiche: la prima (al secondo comma), consente il riferimento a tutte le regioni e non solo a quelle a statuto speciale; la seconda, più importante, stabilisce al 3° comma che nella delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico non si tenga soltanto conto delle bellezze naturali, bensì anche della scarsa possibilità che determinate zone presentano per insediamenti industriali suscettibili di nuocere alla conservazione dell'ambiente naturale.

È questo un richiamo al comune senso di responsabilità, affinché — fino a quando si è ancora in tempo — vengano evitate al Mezzogiorno gravi offese alla natura: precludendo lo sviluppo industriale di quelle zone che hanno una spiccata vocazione turistica e le quali possono essere irrimediabilmente compromesse da tentativi di sviluppo industriale destinati al fallimento proprio per la mancanza di serie premesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il punto settimo, secondo comma, dell'articolo 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« effettuano le scelte prioritarie per la concessione dei contributi alle iniziative industriali per quanto riguarda sia i settori di intervento, sia la localizzazione e le dimensioni delle singole iniziative, sia il volume della occupazione diretta indotta, e sia anche il valore aggiunto dei prodotti lavorati, con particolare riferimento allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali nonché alla formazione ed al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali; ».

ART. 2.

Il punto undicesimo dell'articolo 2, secondo comma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 è sostituito dal seguente:

« determinano i limiti e le modalità per la concessione dei contributi, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nei settori del commercio, dell'artigianato e della pesca; ».

ART. 3.

Il punto quattordicesimo dell'articolo 2 secondo comma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 è sostituito dal seguente:

« formulano direttive intese ad assicurare la salvaguardia delle riserve degli investimenti pubblici di cui agli articoli 8, 11, 13 e 23 della presente legge e 119 del testo unico.

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« Sia le regioni a statuto speciale, che quelle a statuto ordinario, presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ».

ART. 5.

Il punto *f*) del primo comma dell'articolo 6 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« *f*) comunica al Parlamento i piani pluriennali di cui all'articolo 2 del testo unico ed i programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno; nel termine di trenta giorni dalla presentazione di ciascuna delle relazioni di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, presenta al Parlamento una relazione sulla attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente e una relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo. Contestualmente presenta la relazione annuale sulla attività di coordinamento e la esposizione dei programmi di massima relativi al piano di rinascita della Sardegna, previste dall'articolo 256 del testo unico e le relazioni che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici obbligati debbono annualmente presentare a salvaguardia delle riserve disposte dai successivi articoli 8, 11, 13 e 23 della presente legge e 119 del testo unico. Su tali relazioni riferisce al Parlamento ».

ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 19 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso.

ART. 7.

L'articolo 23 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 è sostituito dal seguente:

(Utilizzazione delle entrate relative alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi).

« L'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a idrocarburi liquidi e gassosi, siti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico, è devoluta per la metà ai comuni nei quali si effettuano le stesse coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della metà di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno che ne cura l'utilizzazione a favore dei comuni interessati, mediante interventi aggiuntivi a quelli di sua competenza

nel settore della industrializzazione, secondo le direttive del piano di coordinamento.

Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa per il Mezzogiorno destinate, sempre in favore dei comuni interessati, alla esecuzione delle opere straordinarie di sua competenza, mediante interventi aggiuntivi sulla base delle direttive del piano di coordinamento.

Nel caso in cui i comuni interessati alla devoluzione delle aliquote sopra indicate siano più di uno, la ripartizione delle aliquote viene eseguita da una commissione formata dai sindaci dei comuni interessati e presieduta da un rappresentante della regione. La ripartizione suddetta viene eseguita in misura direttamente proporzionale al numero degli abitanti e al loro reddito medio ».

ART. 8.

L'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

(Esecuzione delle opere).

« La Cassa per il Mezzogiorno può affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico ivi compresi i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonché agli altri enti di sviluppo in agricoltura.

È vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa per il Mezzogiorno può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del genio civile e del Corpo forestale dello Stato.

L'aggiudicazione di tutte le opere, di cui ai precedenti commi viene effettuata mediante gare di appalto, riservate esclusivamente ad imprese industriali ed artigiane, o relativi consorzi e cooperative, aventi impianti fissi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, ovvero quando la natura delle attività svolte non preveda la costituzione di impianti fissi, ad imprese industriali ed artigiane, e

relativi consorzi e cooperative, che risultino iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura meridionali ed abbiano sede legale nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico.

Nei casi in cui vi sia una sola impresa che concorra alla gara di appalto, si autorizza l'aggiudicazione a trattativa privata.

Il ricorso ad imprese che hanno sede legale in altre parti del territorio nazionale o all'estero e che, per la natura del loro lavoro, non utilizzano impianti fissi, è consentito in via subordinata solo quando non sia stato possibile aggiudicare le opere secondo le procedure indicate ai due commi precedenti.

Sotto condizione risolutiva del contratto di appalto, l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di approvvigionare presso imprese industriali e artigiane, o relativi consorzi e cooperative, aventi impianti fissi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, tutte le forniture e le lavorazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate, ivi compresi gli accessori e i finimenti. L'appaltatore deve altresì approvvigionare i semilavorati da fornire in conto lavorazione ad industrie ubicate al di fuori dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, qualora non esistano all'interno di questi territori imprese idonee ad eseguire le lavorazioni occorrenti.

L'obbligo di cui al precedente comma deve essere esteso — a cura dello stesso appaltatore — negli eventuali contratti di subappalto.

L'eventuale impossibilità di approvvigionare parte di dette forniture e lavorazioni presso le imprese meridionali, deve essere documentata all'ente committente con una apposita dichiarazione rilasciata da una Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, meridionale.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, avvalendosi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 33 del testo unico, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli interventi necessari in favore delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui competenza ricadono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico. Mediante tali interventi esse devono essere in grado di dare ampia pubblicità ai bandi di gara, informando tempestivamente le imprese interessate e predisponendo quindi un aggiornato e completo elenco per settore merceologico delle imprese industriali ed artigiane e relativi consorzi e cooperative, ammesse a concorrere alla aggiudicazione delle opere

riservate. Esse inoltre devono essere in grado di fornire notizie a chi ne faccia richiesta, sulle possibilità di reperire, entro i territori di cui all'articolo 1 del testo unico, imprese idonee alle varie necessità.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

ART. 9.

Nel primo comma dell'articolo 33 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sostituire le parole: « La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative », con le parole seguenti: « La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, e limitatamente agli interventi su detti territori, debbono eventualmente sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative ».

ART. 10.

Nell'articolo 36 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sostituire le parole: « da parte dei comitati regionali per la programmazione economica », con le seguenti parole: « da parte delle regioni nella cui competenza ricadono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico e limitatamente a detti territori ».

ART. 11.

Dopo il secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, aggiungere il seguente terzo comma:

« I consorzi industriali e le società finanziarie di cui ai precedenti commi procederanno alla aggiudicazione delle opere di loro competenza attenendosi a quanto disposto dai commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della presente legge ».

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 42 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dai seguenti:

« Ai servizi di assistenza tecnica alle grandi e medie imprese industriali, ed a quelli per

l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) di cui all'articolo 130 del testo unico promosso e finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno. All'assistenza tecnica della piccola industria e dell'artigianato provvede l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI) mediante i propri uffici regionali nel cui ambito ricadono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico. La Cassa è autorizzata a finanziare i servizi prestati dall'ENAPI per l'assistenza di cui al presente articolo, previa presentazione di preventivi e consuntivi di spesa approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Gli uffici regionali dell'ENAPI che abbiano competenza sui territori di cui all'articolo 1 del testo unico, e limitatamente a questi soli territori, sono altresì autorizzati ad organizzare punti di vendita e di esposizione delle produzioni artigiane e delle piccole imprese industriali presso mostre o fiere, o in luoghi particolarmente frequentati dal traffico turistico. A tale scopo l'ENAPI presenta annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il preventivo di spesa per queste iniziative, al fine di ottenere un apposito contributo della Cassa per il Mezzogiorno pari al 70 per cento dei preventivi approvati.

Successivamente al primo anno, l'ENAPI presenta, annualmente, insieme al preventivo di cui al precedente comma, anche il consuntivo dell'anno precedente, corredato da relazioni analitiche su quanto realizzato e sui risultati raggiunti mediante le iniziative proposte ».

ART. 13.

L'articolo 43 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Riserva di investimenti pubblici).

« A decorrere dal 30 giugno 1965, e per la durata di un decennio, è riservata ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento.

Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attri-

buiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali che siano entrate in vigore il 1° luglio 1949 per interventi negli stessi territori di cui all'articolo 1 del testo unico.

Nel medesimo periodo di tempo gli investimenti effettuati dagli enti e dalle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, secondo ritmi di realizzazione da effettuarsi gradualmente, anno per anno, sulla base dei programmi operativi approvati. Gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati, dai detti enti ed aziende, nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali da essi effettuati nel territorio dello Stato.

I vincoli di cui al comma precedente sono estesi all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ed a tutti gli altri enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 8 della presente legge, nonché a tutti i nuovi investimenti effettuati dalle Aziende autonome dello Stato.

L'importo dei fondi da impiegare per l'attuazione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico, non dovrà essere in ogni caso inferiore al 40 per cento delle somme da investire complessivamente, con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 2 del testo unico.

I due terzi della somma di lire 1.200 milioni stanziata dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 20 maggio 1966, n. 368, per l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati, sono destinati ai territori dell'Italia meridionale ed alle zone dichiarate economicamente depresse.

Nell'aggiudicazione delle opere riservate di cui ai precedenti commi, nonché di tutte quelle eseguite dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, operanti nel Mezzogiorno, ivi comprese quelle degli enti, società, ed istituti ai quali partecipano sotto qualsiasi forma i suddetti enti o quelle degli enti, società e istituti sovvenzionati dallo Stato e dagli enti locali, le relative gare di appalto saranno espletate secondo le proce-

ture stabilite ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della presente legge.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nella formulazione dei piani pluriennali, assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo ed a tale fine inserisce annualmente nella relazione di cui all'articolo 6, lettera *f*) del testo unico, una relazione dettagliata sugli adempimenti delle amministrazioni e degli enti obbligati alla riserva di cui al presente articolo e sulle eventuali evasioni riscontrate, individuando altresì le cause di responsabilità personale degli inadempienti ».

ART. 14.

Al primo comma dell'articolo 46 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sopprimere le parole: « con popolazione non superiore ai 75.000 abitanti ».

ART. 15.

All'ultimo comma dell'articolo 47 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sopprimere l'inciso: « fra l'altro ».

ART. 16.

All'articolo 49 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, aggiungere il seguente secondo comma:

« A modifica di quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, la preferenza di cui al precedente comma opera anche per i mutui destinati agli impianti ricreativi e sportivi realizzati da società sportive, sentito il parere dell'amministrazione comunale interessata, purché tali attività non vengano svolte con fini di lucro. In caso di scioglimento della società anteriormente alla data di estinzione dei mutui, può subentrare altra società sportiva a condizione che essa assuma gli stessi impegni della società precedente. In mancanza, subentra l'amministrazione comunale che fornisce la garanzia per la parte di mutuo ancora da restituire ».

ART. 17.

Il terzo comma dell'articolo 60 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, viene sostituito dal seguente:

« In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, e limitatamente ai soli enti locali ubicati nei territori di cui all'articolo 1

del testo unico, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

ART. 18.

Al quarto comma dell'articolo 61 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sopprimere le parole: « e fino a 75 mila abitanti ».

ART. 19.

Dopo l'articolo 64 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, aggiungere il seguente articolo 64-bis:

(Proroga della legge 27 ottobre 1966, n. 910).

« La legge 27 ottobre 1966, n. 910, è prorogata al 31 dicembre 1975 ».

ART. 20.

All'articolo 65 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, dopo le parole: « nel quinquennio 1966-70 », aggiungere le parole: « e prorogata fino al 31 dicembre 1975 dall'articolo 19 della presente legge ».

ART. 21.

All'articolo 66, al primo comma dell'articolo 67, all'articolo 68, al primo comma degli articoli 69 e 70, ed all'ultimo comma dell'articolo 71, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, dopo le parole: « nel quinquennio 1966-70 », aggiungere le parole: « e prorogata fino al 31 dicembre 1975 dall'articolo 19 della presente legge ».

ART. 22.

Al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sopprimere le parole: « la trasformazione ».

ART. 23.

L'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, e di tutti gli altri enti pubblici di cui all'articolo 43 del testo unico).

« Salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende au-

tonome, agli enti ed alle aziende sottoposte al controllo del Ministero delle partecipazioni statali, nonché agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali, e relativi consorzi e cooperative, ubicate nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico, ivi compreso l'intero Lazio, nonché nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277.

Le amministrazioni, le aziende e gli enti indicati nel comma precedente, sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario o di ciascun esercizio, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese industriali, o loro consorzi e cooperative.

Le forniture e le lavorazioni di cui al primo comma, sono riservate, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali, e relativi consorzi e cooperative, ubicate nei territori di cui al primo comma, che sono obbligati a loro volta ad acquistare dalle industrie e relativi consorzi e cooperative degli stessi territori, i macchinari, gli accessori ed i finimenti, nonché i semilavorati da fornire in conto lavorazione, loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

Qualora alla gara riservata, di cui al secondo comma, partecipi una sola impresa industriale beneficiaria della riserva, si procede nei suoi confronti a trattativa privata.

La quota percentuale che resti eventualmente esclusa dalla riserva del 30 per cento sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno e di ciascun esercizio finanziario.

Le amministrazioni, le aziende e gli enti, indicati nel primo comma, sono obbligati a presentare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

le previsioni massime di importo per forniture e lavorazioni di propria necessità eseguibili nei territori di cui al primo comma relativamente ai dodici mesi successivi.

Qualora per mancanza di possibilità di offerta delle forniture e delle lavorazioni richieste nonché dei semilavorati da far trasformare in conto lavorazione, le amministrazioni, le aziende e gli enti, indicati al primo comma, non possano riservare alle aziende industriali o relativi consorzi e cooperative, ubicate nei territori di cui al primo comma, il 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni loro occorrenti nell'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dei Ministri interessati, è autorizzato a determinare la compensazione a carico di altre amministrazioni, aziende ed enti che abbiano la possibilità di approvvigionarsi presso imprese industriali ed artigiane meridionali in misura superiore al 30 per cento.

Nei territori di cui al primo comma, le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e tutti gli altri enti ai quali partecipino, sotto qualsiasi forma, gli enti suddetti, nonché tutti gli enti, società ed istituti sovvenzionati dallo Stato e dagli enti suddetti, debbono riservare l'intero ammontare delle forniture e delle lavorazioni loro occorrenti alle imprese industriali, e relativi consorzi e cooperative, ubicate nei territori di cui al primo comma.

L'eventuale impossibilità di approvvigionarsi di parte delle forniture e lavorazioni, nonché dei macchinari, degli accessori, dei finimenti e dei semilavorati in conto lavorazione, oggetto delle forniture e necessari ad eseguire le lavorazioni di cui al presente articolo, deve essere documentata da parte di tutti i soggetti obbligati alla riserva, mediante attestazione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui giurisdizione ricadono i territori di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, avvalendosi di quanto è disposto dal primo comma dell'articolo 33 del testo unico, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli interventi necessari in favore delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella cui competenza ricadono i territori di cui al primo comma del presente articolo, affinché esse siano messe in grado di dare ampia pubblicità ai bandi di gara, informando tempestivamente le imprese interessate e predispo-

nendo quindi un aggiornato e completo elenco per settore merceologico delle imprese industriali ed artigiane, e relativi consorzi e cooperative, ammesse a concorrere all'aggiudicazione delle forniture e lavorazioni riservate, nonché di fornire notizie, a chi ne faccia richiesta, della possibilità di reperire entro i territori di cui al primo comma, imprese idonee alle varie necessità.

È fatto obbligo alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle imprese industriali ed artigiane, e relativi consorzi e cooperative, che hanno diritto alla riserva, distinguendo tali imprese in relazione alla specifica attività esercitata. È fatto altresì obbligo alle stesse camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di inviare trimestralmente l'aggiornamento degli elenchi sopra indicati. Per l'espletamento di tali compiti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, predisporranno adeguati servizi.

Le amministrazioni e gli enti di cui al primo comma ed all'ottavo del presente articolo presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al rispettivo Ministro una relazione contenente i dati relativi alle forniture ed alle lavorazioni complessivamente assegnate specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane, e ai relativi consorzi e cooperative, ubicate nei territori di cui al primo comma.

Tali relazioni, debitamente unificate, vengono inserite nella relazione annuale di cui al primo comma, lettera f), dell'articolo 6 del testo unico, e presentate al Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Le eventuali inadempienze agli obblighi di riserva contemplati dal presente articolo sono perseguibili nelle persone dei responsabili degli enti, delle aziende o delle amministrazioni obbligate ».

ART. 24.

Al primo comma dell'articolo 84 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, dopo le parole: « nell'ambito delle rispettive competenze territoriali », aggiungere le parole: « e limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico ».

ART. 25.

Al primo comma dell'articolo 86 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sopprimere le parole: « e, qualora, eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie ».

ART. 26.

L'articolo 88 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Modalità per la concessione dei mutui).

« I fondi di cui all'articolo 87 del testo unico sono destinati alla concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, per la realizzazione di nuovi impianti, o per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti già esistenti.

La concessione dei mutui di cui al presente articolo è subordinata alla condizione che resti dimostrato che i capitali propri a disposizione dell'impresa richiedente, aggiunti al finanziamento accordato, assicurino piena copertura alla spesa ammessa al finanziamento.

I mutui di cui ai precedenti commi non possono superare il 50 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 20 per cento di dette spese, quelle occorrenti alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

La spesa relativa agli immobili non può superare in alcun caso il 30 per cento delle spese ammesse al finanziamento.

Per le iniziative, ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, i mutui concessi per il finanziamento della costruzione degli immobili, ossia delle opere murarie, degli allacciamenti e dei carri-ponte, sono restituiti entro venticinque anni. I mutui concessi per i macchinari e le attrezzature sono invece restituiti entro dieci anni. La prima rata di restituzione dei finanziamenti scade dopo tre anni dall'avvenuta erogazione, da parte dell'istituto finanziatore, dell'aliquota di finanziamento relativa alla prima fattura di cui al comma sette del presente articolo.

Per le iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico e in deroga ai

propri statuti, gli istituti di credito, abilitati a concedere i finanziamenti di cui al presente articolo, possono concedere mutui a lungo termine, limitatamente ai prestiti venticinquennali di cui al precedente comma.

I finanziamenti concessi sono garantiti da mutui accesi soltanto sulla iniziativa finanziata. Essi vengono erogati alla fine di ogni trimestre, nella percentuale concessa, sull'importo delle fatture riguardanti i singoli stati di avanzamento per la costruzione di immobili, oppure in base alle fatture che documentino il valore del macchinario e delle attrezzature acquistati nello stesso trimestre. L'erogazione di cui al presente comma resta subordinata alla conformità delle opere eseguite, dei macchinari e delle attrezzature acquistati, al progetto originario approvato ed ammesso al finanziamento.

La conformità delle fatture e degli stati di avanzamento a quanto previsto dal precedente comma viene verificata entro 60 giorni dalla loro presentazione, ad opera di funzionari della Cassa per il Mezzogiorno o di esperti, dei quali la Cassa può avvalersi a norma dell'articolo 7 del testo unico, i quali appongono un visto per il pagamento presso un istituto di credito della località in cui sorge l'iniziativa finanziata.

Il ritardo nel pagamento per cause non dipendenti dal beneficiario obbliga la Cassa al rilascio di un certificato di garanzia avente valore di fidejussione presso qualsiasi istituto di credito. Tale ritardo dà inoltre diritto al pagamento dei relativi interessi bancari ed al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Il tasso di interesse da praticare per i mutui, di cui al presente articolo, è fissato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Una quota di tale tasso, nella misura dell'1,50 per cento in ragione di anno, è trattenuta dagli istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione, nonché del rischio, che resta a totale carico degli istituti medesimi.

La rimanente quota è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per le finalità di cui all'articolo 30 della presente legge, limitatamente alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS.

Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 84, 85 e 86 del testo unico ».

ART. 27.

Il quarto comma dell'articolo 92 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla lettera *c*) non devono superare in nessun caso l'importo di lire 75 milioni per ogni singola operazione ».

ART. 28.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 94 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti dai seguenti:

« L'importo dei finanziamenti di cui al comma precedente non può essere superiore a 1.500 milioni di lire sia per la costruzione di nuovi impianti che per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli già esistenti. In singoli casi, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, il suddetto limite di importo può essere elevato a lire 2.000 milioni.

Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore ai 300 milioni di lire, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi del comma precedente.

Non meno del 50 per cento dei contributi da concedersi per l'applicazione della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, è versato alla Cassa per il Mezzogiorno, che lo destinerà, con le stesse finalità previste dalla citata legge, a favore di imprese industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico ».

ART. 29.

Al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 99 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sostituire le parole: « mobiliari ed immobiliari; ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali; » con le parole: « sulla iniziativa finanziata: ».

ART. 30.

I primi due commi dell'articolo 101, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS e gli altri istituti ed aziende di credito, abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

La concessione dei mutui di cui al presente articolo è subordinata alla condizione che resti dimostrato che i capitali propri a disposizione dell'impresa richiedente, aggiunti al finanziamento accordato, assicurino piena copertura alla spesa ammessa al finanziamento.

I mutui di cui al precedente comma non possono superare il 50 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 20 per cento di dette spese, quelle occorrenti alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

Per le cooperative, i consorzi e le società che si costituiscono fra piccole e medie imprese allo scopo di realizzare, in sostituzione di impianti preesistenti, nuove unità produttive di dimensione ottimale in relazione alle moderne tecnologie, i mutui possono essere elevati al 70 per cento delle spese, ivi comprese nel limite del 30 per cento, quelle occorrenti per la formazione di scorte necessarie, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a fornire la propria garanzia per l'eccedenza del 20 per cento prevista dal presente comma. I rapporti fra la Cassa e l'istituto finanziario sono regolati da apposite convenzioni.

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore, e della sua impossibilità ad offrire le garanzie richieste dall'istituto di credito, possono essere concessi mutui nei limiti e con le garanzie previsti dal precedente comma.

La spesa relativa agli immobili non può superare in alcun caso il 30 per cento delle spese ammesse al finanziamento.

Alla restituzione dei finanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 26 della presente legge.

Le modalità per la concessione dei mutui di cui al presente articolo sono le stesse di cui ai commi sette, otto e nove dell'articolo 26 della presente legge ».

ART. 31.

L'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

*(Contributi per la realizzazione
e l'ampliamento di impianti industriali).*

« Per la costruzione di nuovi impianti industriali e per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi i carri ponte e gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature anche mobili, funzionalmente pertinenti all'attività della nuova iniziativa. Tale contributo va detratto, in parti uguali, dalle rate di restituzione dei mutui, nel periodo di cinque anni, iniziando dalla prima rata successiva all'entrata in funzione del nuovo stabilimento, o, quando si tratti di imprese già esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute ed alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa per il Mezzogiorno, e sempre che l'iniziativa continui a funzionare.

Nell'ambito dei comprensori o dei consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico, il contributo previsto al precedente comma può essere concesso solo per quelle opere che non vengono eseguite dalla Cassa per il Mezzogiorno o dal Consorzio.

È concesso un ulteriore contributo del 10 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari ed alle attrezzature costruite da imprese industriali ed artigiane, o relativi consorzi e cooperative, ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico. Tale contributo viene erogato entro sei mesi dalla entrata in funzione del nuovo stabilimento o dalla ultimazione dei lavori di ampliamento.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa per il Mezzogiorno sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento, le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, sia per quanto riguarda l'indice di occupazione ed il valore aggiunto ai prodotti trasformati, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego di risorse locali.

Il potenziamento dell'industria di base che non utilizza materie prime locali è ammesso alle agevolazioni della presente legge solo quando almeno il 50 per cento della sua produzione venga assorbito da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico ».

ART. 32.

L'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Condizioni di ammissibilità ai finanziamenti a tasso agevolato e ai contributi).

« L'ammissibilità alle agevolazioni di cui agli articoli 101 e 102 del testo unico, è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

L'ammissibilità ai finanziamenti resta altresì subordinata alla condizione che venga dimostrato che i capitali propri a disposizione della impresa richiedente, aggiunti al finanziamento accordato, assicurino piena copertura alla spesa ammessa al finanziamento.

L'esame tecnico dei progetti per la costruzione di nuove iniziative e per l'ampliamento o l'ammodernamento di quelli esistenti, ed in particolare la valutazione proporzionale delle spese destinate agli immobili entro il limite massimo indicato dall'articolo 30 della presente legge e delle spese occorrenti alle scorte di cui allo stesso articolo, è riservato alla Cassa per il Mezzogiorno che si avvale dei suoi funzionari o degli esperti di cui all'articolo 7 del testo unico.

Con la presentazione della prima fattura di cui al comma quinto dell'articolo 26 della presente legge, e per i trimestri successivi, l'impresa che abbia ottenuto le agevolazioni deve presentare ai funzionari della Cassa o agli esperti da essa designati, preposti al visto per l'erogazione delle aliquote dei finanziamenti, la propria situazione contabile, aggiornata, in duplice copia: una per la Cassa e l'altra per l'istituto di credito finanziatore.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su parere del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, autorizza la Cassa e rilevare le iniziative finanziarie che non siano andate a buon fine, ed eventualmente a completarle o modificarle eliminando gli eventuali errori di progetto per quindi rivenderle o assegnarle in gestione o in affitto a riscatto ad aziende pubbliche o private già operanti nel medesimo settore, concedendo ad esse i benefici previsti a norma della presente legge ».

ART. 33.

Aggiungere alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 107 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, le seguenti parole: « Tale soprattassa non si applica alle opere iniziate ma non portate a termine ».

ART. 34.

Sostituire il secondo comma dell'articolo 109 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, con i seguenti commi:

« La imposta è dovuta nella misura normale, qualora entro il termine di cinque anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi entro un anno dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, sentito l'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito.

Tale disposizione si applica agli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per i quali non sia ancora scaduto il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto ».

ART. 35.

L'ultimo comma dell'articolo 109 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal comma seguente:

« Per le prestazioni di mano d'opera fornite da imprese estranee all'iniziativa, i materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per l'attuazione delle iniziative industriali di cui al primo comma, l'imposta sull'entrata è ridotta alla metà ».

Art. 36.

L'articolo 117 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

(Finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese commerciali).

« Il tasso di interesse per i finanziamenti a medio termine che l'ISVEIMER, l'IRFIS, il CIS e gli altri istituti di credito di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono autorizzati a concedere alle medie e piccole imprese commerciali, istituite nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, è stabilito nella misura del 3 per cento annuo, comprensivo di ogni onere e spesa. La durata dei finanziamenti non può superare i 10 anni.

I finanziamenti di cui al precedente comma non possono superare il 50 per cento delle spese necessarie alla realizzazione delle attrezzature.

Per le cooperative, i consorzi e le società che si costituiscono fra piccole e medie imprese commerciali allo scopo di realizzare, in sostituzione degli esercizi esistenti, nuove unità di distribuzione aventi dimensioni ottimali, i finanziamenti a tasso agevolato di cui al primo comma possono raggiungere il 70 per cento delle spese per le attrezzature necessarie. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a fornire le garanzie, in tutto o in parte, agli istituti di credito finanziatori ».

ART. 37.

Dopo l'articolo 117 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, aggiungere il seguente articolo:

(Contributi alle piccole e medie imprese commerciali).

« Per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento delle medie e piccole imprese commerciali esistenti, nonché per le iniziative di cui al terzo comma dell'articolo 36 della presente legge, viene concesso un contributo massimo del 20 per cento della spesa per le attrezzature necessarie.

Tale contributo va detratto, in parti uguali, dalle rate di restituzione dei finanziamenti, nel periodo di cinque anni, iniziando dalla prima rata successiva all'entrata in funzione dell'attività finanziata, e sempre che l'iniziativa continui a funzionare.

È concesso un ulteriore contributo del 10 per cento per la parte di spesa relativa alle attrezzature costruite da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico che viene erogato entro sei mesi dall'inizio dell'attività ».

ART. 38.

L'articolo 118 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Contributi per l'artigianato).

« Fino alla data in cui le regioni saranno in grado di provvedere direttamente, la Cassa per il Mezzogiorno concede, con i limiti e le modalità stabilite dal Piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, tramite le commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno della assistenza tecnica dell'ENAPI, contributi non superiori al 30 per cento della spesa per i macchinari e le attrezzature, occorrenti alla trasformazione, all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dell'azienda, ivi comprese le opere murarie in quanto concorrono in modo diretto ai fini di cui sopra.

È concesso un ulteriore contributo del 10 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari ed alle attrezzature costruite da imprese industriali e artigiane, o relativi consorzi e cooperative, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico.

I contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie, previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico ».

ART. 39.

L'articolo 120 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Contributi per la pesca).

« La Cassa per il Mezzogiorno concede fino alla data in cui le regioni saranno in grado di provvedere direttamente, con i limiti e le modalità stabilite dal piano di coordinamento, ai pescatori singoli o associati, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, contributi, in misura non superiore al 40 per

cento della spesa documentata, per la provvista ed il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione di mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature, per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione e fabbricazione di reti ed altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.

Per le cooperative, consorzi, associazioni o società fra pescatori costituiti per la pesca oceanica, i contributi di cui al precedente comma sono elevati al 60 per cento.

I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, modificata dalla legge 25 novembre 1960, n. 1508, nonché dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

È concesso un ulteriore contributo del 10 per cento sulla spesa relativa a quanto previsto dal primo comma per la parte costruita da aziende produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico ».

ART. 40.

L'articolo 122 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti ittici).

« Previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, gli impianti per la conservazione e la distribuzione dei prodotti ittici di cui all'articolo 121 del testo unico, ammissibili ai benefici previsti dai primi cinque commi dell'articolo 41 del testo unico, possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali, purché gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

I benefici di cui all'articolo 141 del testo unico, commi da 1 a 5, si applicano anche a tutti i progetti di costruzione, di ampliamento o di ammodernamento di impianti per la trasformazione dei prodotti ittici ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento il Ministro per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitali, agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma dell'articolo 142 del testo unico e alle imprese industriali, alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri ».

ART. 41.

L'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Agevolazioni per iniziative alberghiere).

« Limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e la trasformazione d'immobili, ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli della gioventù, di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di stabilimenti balneari, di case per ferie, e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato nella misura del 50 per cento della spesa ammessa. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del turismo e dello spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dello imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito, la Cassa per il Mezzogiorno può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

Alla concessione dei mutui di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 26 della presente legge.

Alla garanzia dei finanziamenti ed alla loro modalità di erogazione si applicano le disposizioni previste dal settimo comma dell'articolo 26 della presente legge.

Alle modalità di restituzione dei finanziamenti di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 26 della presente legge.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma, un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui al precedente comma è erogato mediante una corrispondente detrazione da effettuarsi in parti eguali, nel periodo di cinque anni, dalle rate di restituzione del finanziamento, iniziando dalla prima rata.

È concesso un ulteriore contributo del 10 per cento per la parte di spesa relativa alle attrezzature ed agli arredamenti costruiti da imprese industriali ed artigiane o relativi consorzi e cooperative, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico.

La erogazione del contributo di cui al precedente comma è effettuata entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'iniziativa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli enti provinciali del turismo competenti per territorio ».

ART. 42.

L'articolo 129 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori).

« Le disponibilità del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui al-

l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovranno essere annualmente impiegate almeno per la metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, per le finalità di addestramento professionale degli apprendisti delle imprese artigiane, industriali e commerciali, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati, finalità indicate nel titolo IV della legge citata.

Tali disponibilità sono versate alla Cassa per il Mezzogiorno che provvederà ad utilizzarle secondo le finalità precisate al precedente comma ».

ART. 43.

L'articolo 130 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Assistenza tecnica alle imprese e all'organizzazione amministrativa locale).

« Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico per le nuove iniziative produttive, e per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive esistenti, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative ed i consorzi fra i produttori.

Per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

A tali servizi provvede, per la grande e media industria e per le amministrazioni locali, l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) di cui all'articolo 12 della presente legge, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

All'assistenza tecnica alla piccola industria e all'artigianato la Cassa provvede avvalendosi dell'ENAPI e della sua organizzazione regionale nel cui ambito di competenza ricadono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico e limitatamente ad essi. La Cassa è autorizzata a finanziare i servizi prestati dall'ENAPI relativamente a quanto previsto dal presente comma.

L'ENAPI provvede inoltre ai servizi di promozione e di vendita di cui al secondo comma dell'articolo 12 della presente legge.

All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa per il Mezzogiorno provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.

Gli organismi ausiliari di cui ai precedenti commi devono esprimere il parere tecnico, economico e finanziario preliminare sui progetti di nuove iniziative e su quelli di ampliamento e di ammodernamento delle iniziative esistenti. Di tale parere si avvale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nelle funzioni di accertamento di cui all'articolo 32 della presente legge.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno richiede agli organismi ausiliari di cui ai precedenti commi una relazione tecnico-finanziaria con parere conclusivo sulle iniziative che presentano eventualmente deficitarie le proprie situazioni contabili di cui al comma quarto dell'articolo 32 della presente legge, o che non siano andate a buon fine ai sensi del comma quinto del predetto articolo 32, prima di autorizzare il ricorso agli atti esecutivi ad opera degli istituti finanziatori, ovvero prima di autorizzare la Cassa agli interventi surrogatori di cui al medesimo comma quinto dell'articolo 32 della presente legge ».

ART. 44.

L'articolo 131 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo :

(Formazione e aggiornamento dei quadri direttivi. Addestramento della manodopera. Attività sociali ed educative).

« Per il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative e i consorzi fra produttori, e dei quadri delle amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare specifici programmi esecutivi con impegni periodici di spesa determinati annualmente sul bilancio dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In particolare, per l'aggiornamento, il perfezionamento e la riqualificazione dei quadri direttivi ed intermedi, futuri o non occupati, necessari alle imprese operanti nei diversi settori produttivi, ivi comprese le cooperative ed i consorzi fra produttori, la Cassa può

essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concedere agli aspiranti, residenti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, borse di studio per un periodo da trascorrere presso imprese produttive nazionali o estere dei vari settori, ritenute idonee allo scopo.

Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali residenti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare annualmente attività di carattere sociale ed educativo. I programmi esecutivi e gli impegni di spesa relativi a tali interventi vengono determinati annualmente dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa per il Mezzogiorno tramite il Centro di formazione e di studi (CFS) di cui all'articolo 42 del testo unico, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le stesse finalità, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

La Cassa per il Mezzogiorno predispone altresì nell'ambito del territorio di sua competenza servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane e nelle aziende industriali pubbliche o private, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione ed addestramento professionale, ferme restando le competenze istituzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, e per il lavoro e la previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Con l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere par-

tecipazioni in enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza a particolari esigenze di trasformazione ambientale ».

ART. 45.

L'articolo 132 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Programmi di ricerca scientifica applicata).

« Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica.

Al fine di agevolare la migliore utilizzazione e specializzazione produttiva dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, in relazione alle colture ed agli allevamenti più idonei, anche in funzione delle esigenze dell'industria di trasformazione di tali prodotti, ed allo scopo di indicare le lavorazioni più opportune negli stessi territori di cui all'articolo 1 del testo unico, relativamente ai prodotti della terra, del mare e del sottosuolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, avvalendosi delle indicazioni fornite dal Ministero per il commercio con l'estero, predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica ed applicata.

I programmi di ricerca di cui ai due commi precedenti sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli istituti universitari meridionali, affidandone la realizzazione anche ad enti ed istituti specializzati ed alle imprese riconosciute idonee ad assolvere tali funzioni, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, per le rispettive zone di competenza.

All'affidamento la Cassa per il Mezzogiorno provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri per l'industria, commercio ed artigianato, per l'agricoltura e foreste e per la pubblica istruzione. L'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa per il Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno esercita il controllo nell'esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

Le agevolazioni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, possono essere concesse

anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica applicata, che abbiano sede nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno.

Le indicazioni che emergeranno dalla ricerca scientifica ed applicata di cui al presente articolo determinano le scale di priorità nell'ammissione e relativa misura delle iniziative alle agevolazioni previste dalle leggi sul Mezzogiorno ».

ART. 46.

L'articolo 134 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Competenze generali della Cassa per il Mezzogiorno).

« Nell'ambito dei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico, di cui all'articolo 2 del testo unico, la Cassa per il Mezzogiorno assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando, a livello tecnico-esecutivo, il rispetto delle priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

In ciascuna di queste zone, la Cassa è autorizzata a realizzare a suo totale carico, ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalle norme del testo unico e delle sue successive modifiche ed integrazioni, restando ferme tutte le altre competenze attribuite dalla legge alla Cassa per il Mezzogiorno.

La Cassa è altresì autorizzata a realizzare a suo totale carico quelle opere infrastrutturali che siano necessarie per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti industriali costruiti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico prima della delimitazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, e successivamente non ricadenti al loro interno. A tali impianti viene inoltre riconosciuta la stessa misura di incentivazione e di benefici prevista per la costruzione, l'ammodernamento o l'ampliamento degli impianti sorti all'interno dei nuclei industriali.

La Cassa è inoltre autorizzata a concedere, nella misura massima, gli incentivi e le age-

volazioni di cui al secondo comma, alle nuove iniziative industriali ed artigiane ubicate al di fuori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, qualora esse non abbiano la necessità di particolari opere infrastrutturali aggiuntive a quelle già esistenti.

Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo ed i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza è delegata alle regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a provvedervi in via sostitutiva ».

ART. 47.

Dopo il primo comma dell'articolo 140 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, aggiungere i seguenti commi:

« Ai fini della delimitazione dei comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, effettuata dal Piano di coordinamento, le relative proposte sono formulate da una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero dell'agricoltura e foreste, nonché da rappresentanti della Regione interessata ».

Il quarto comma dell'articolo 140 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso.

ART. 48.

Il primo comma dell'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dai seguenti commi:

« Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione all'interno di aree e di nuclei di sviluppo industriale, i comuni, le province, le regioni, le camere di commercio industria artigianato ed agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in consorzi con il compito di curare ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura delle aree e dei

nuclei di sviluppo industriale, che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 149 del testo unico, di eseguire quelle che debbono realizzare i consorzi ai sensi dello stesso articolo 149, di sviluppare e gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

Ai fini della delimitazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate da un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.

La commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, nonché da rappresentanti della Regione interessata.

ART. 49.

Il secondo comma dell'articolo 150 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente comma:

« I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente, sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, e della marina mercantile, nonché l'amministrazione regionale interessata.

ART. 50.

Il primo comma dell'articolo 151 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dai seguenti due commi:

« Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino a un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma dell'articolo 144 del testo unico che siano eseguite dai consorzi per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo

industriale, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.

Nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la Cassa assume a proprio totale carico, la costruzione di rustici da concedere in locazione, a particolari condizioni di favore, a nuove iniziative industriali di piccola dimensione, ovvero a piccole industrie già esistenti che intendano trasferirsi nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale per ampliarsi, ammodernarsi o convertire le proprie lavorazioni, con un congruo aumento del numero dei dipendenti. I locatari hanno la facoltà di acquisire la proprietà del rustico versando alla Cassa per il Mezzogiorno il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare dei contributi concedibili a norma delle leggi sul Mezzogiorno e tenuto conto delle mensilità già versate come canone di locazione ».

ART. 51.

Al secondo comma dell'articolo 152 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sopprimere le parole:

« e per la costruzione dei rustici industriali ».

ART. 52.

L'articolo 155 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente articolo:

(Delimitazioni dei comprensori di sviluppo turistico).

« Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal Piano di coordinamento, le proposte sono formulate da un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonché da rappresentanti della Regione interessata.

Nella delimitazione dei comprensori di sviluppo si deve tener conto, oltre che delle bellezze naturali, della scarsa suscettività di tali zone ad un eventuale sviluppo industriale che ne alteri la conservazione dell'ambiente ».